

Legge regionale 11 marzo 2022 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 16/03/2022

**Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.**

**Art. 2**

*(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 19/2013)*

1. L'articolo 6 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

**<<Art. 6**

*(Autenticazioni)*

1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 28/2007.

2. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).>>.